

Tribunale Europeo

Sezione III

Sentenza 16 ottobre 2013 (*)

«Regime linguistico — Bando di concorso generale per l'assunzione di amministratori — Scelta della seconda lingua fra tre lingue — Regolamento n. 1 — Articolo 1 quinquies, paragrafo 1, articolo 27, primo comma, e articolo 28, lettera f), dello Statuto — Articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell'allegato III dello Statuto — Obbligo di motivazione — Principio di non discriminazione»

Nella causa T-248/10,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall, J. Baquero Cruz e B. Eggers, successivamente da J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del bando di concorso generale EPSO/AD/177/10 volto a costituire elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori (AD 5) nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)» (GU 2010, C 64 A, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da O. Czúcz, presidente, I. Labucka e D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 5 giugno 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 16 marzo 2010 l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C 64 A, pag. 1) il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10 (in prosieguo: il «bando di concorso») al fine di costituire elenchi di riserva per coprire posti vacanti di amministratori (AD 5) nelle istituzioni dell'Unione nei settori dell'amministrazione pubblica europea, del diritto, dell'economia, dell'audit e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2 Il punto 2.3 del titolo III del bando di concorso, rubricato «Condizioni di ammissione», riguarda le conoscenze linguistiche che i potenziali candidati devono possedere. Dopo aver richiamato le lingue ufficiali dell'Unione europea, tale punto richiedeva, alla voce «a) Lingua 1 Lingua principale», una «conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea» e, alla voce «b) Lingua 2 Seconda lingua (obbligatoriamente diversa dalla lingua principale)», una «conoscenza soddisfacente del francese, dell'inglese o del tedesco».

3 Il titolo IV del bando di concorso, rubricato «Test di accesso», prevedeva una serie di tre test, i quali, come precisato al punto «2. Natura dei test e attribuzione del punteggio», erano «basati su domande a scelta multipla volte a valutare le attitudini e le competenze generali» dei candidati in materia di ragionamento verbale, numerico e astratto. Come chiarito al punto «3. Lingua in cui si svolgono i test», questi ultimi erano tenuti nella lingua 2 prescelta dal candidato (cioè in francese, inglese o tedesco).

4 Inoltre, il medesimo titolo prevedeva, al punto 4, un «test situazionale» consistente in una «[s]erie di domande a scelta multipla miranti a valutare le competenze di ragionamento in situazione dei candidati». Secondo quanto indicato al punto «5. Lingua del test» del medesimo titolo, anche detto test si sarebbe svolto nella lingua 2 prescelta dal candidato.

5 Il punto 1 del titolo V del bando di concorso, rubricato «Concorso generale», prevedeva che sarebbero stati ammessi alla fase di valutazione i candidati che avessero ottenuto il punteggio migliore, e comunque superiore al minimo richiesto, nei test di accesso, e che, secondo quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione elettronica, soddisfacessero le condizioni generali e specifiche indicate nel titolo III. Nella nota a piè di pagina n. 2 del bando di concorso era specificato che «il numero di candidati ammessi alla fase di valutazione [sarebbe stato] all'incirca triplo di quello degli idonei indicato nel presente bando di concorso e [sarebbe stato] reso noto sul sito Internet dell'EPSO».

6 Al punto «2. Fase di valutazione», il medesimo titolo V rivolgeva ai potenziali candidati la seguente precisazione:

«I candidati saranno invitati alla fase di valutazione che si svolgerà a Bruxelles nell'arco di una giornata. Ne saranno valutate le competenze specifiche relative al settore prescelto e le doti generali seguenti:

- capacità di analizzare e risolvere problemi
- senso della comunicazione
- capacità di produrre risultati di qualità
- capacità di apprendimento e perfezionamento
- senso delle priorità e dell'organizzazione
- assiduità e pacatezza
- disponibilità a collaborare
- capacità dirigenziali.

Le doti suddette sono illustrate nello specifico al punto 1.2 della guida per i concorsi generali.

Gli elementi con cui saranno esaminate le competenze sono i seguenti:

- a) studio di un caso nel settore prescelto;
- b) esercizio in gruppo;
- c) presentazione orale;
- d) intervista strutturata».

7 Al punto «3. Lingua della fase di valutazione» del medesimo titolo V, era previsto quanto segue:

«Lingua 2 (francese, inglese o tedesco)

Sulla base dello studio di caso [elemento a)] sarà esaminata anche la conoscenza della lingua principale (lingua 1)».

Procedimento e conclusioni delle parti

8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2010, la Repubblica italiana ha proposto il ricorso in esame.

9 Poiché la Repubblica italiana ha indicato come convenuti, contro i quali era rivolto il ricorso, sia la Commissione europea che l'EPSO, il 24 giugno 2010 il Tribunale, con apposita misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato le parti ad indicare se ritenessero opportuno considerare la Commissione come unica parte convenuta. Le parti hanno risposto in senso affermativo. In considerazione di tali risposte, il 29 luglio 2010 il Tribunale ha stabilito di considerare la Commissione come unica parte convenuta.

10 A seguito della modifica intervenuta nella composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore inizialmente designato è stato assegnato alla Terza Sezione, cui la causa è stata conseguentemente attribuita. In ragione del rinnovo parziale del Tribunale, la presente causa è stata attribuita ad un nuovo giudice relatore, appartenente alla stessa sezione.

11 Con ordinanza del 14 febbraio 2011, Italia/Commissione (T-248/10, non pubblicata nella Raccolta), il Presidente della Terza Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha sospeso il procedimento nella presente causa, in forza dell'articolo 77, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale, fino alla pronuncia della sentenza della Corte del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C-566/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta).

12 Il 29 novembre 2012, mediante una misura di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato le parti a presentare osservazioni sulle conseguenze da trarre, ai fini della presente causa, dalla sentenza Italia/Commissione (citata al precedente punto 11). Soltanto la Commissione ha dato seguito a questo invito nei termini assegnati.

13 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell'ambito di una misura di organizzazione del procedimento prevista dall'articolo 64 del

regolamento di procedura, ha invitato la Repubblica italiana a rispondere oralmente a un quesito in udienza. La Repubblica italiana ha ottemperato a tale richiesta.

14 Le parti hanno presentato le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all'udienza del 5 giugno 2013.

15 La Repubblica italiana chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il bando di concorso;
- condannare la Commissione alle spese.

16 Nel controricorso, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;
- condannare la Repubblica italiana alle spese.

17 Tuttavia, nella controplica, la Commissione ha riformulato le proprie conclusioni e ha chiesto al Tribunale di voler annullare il bando di concorso e di voler precisare che tutte le decisioni assunte nel corso della procedura di concorso oggetto del medesimo bando, così come le nomine effettuate sulla base della lista di riserva corrispondente, sarebbero rimaste pienamente valide, a tutela degli interessi legittimi delle persone interessate.

In diritto

18 A sostegno del ricorso la Repubblica italiana deduce cinque motivi, concernenti la violazione, in primo luogo, dell'articolo 342 TFUE, in secondo luogo, dell'articolo 18 TFUE, dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 389), degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), e dell'articolo 28 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in terzo luogo, dell'articolo 18 TFUE e dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali nonché dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, in quarto luogo, dell'articolo 18 TFUE, dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 27 e 28 dello Statuto nonché dell'allegato III del medesimo Statuto e, in quinto luogo, dell'articolo 296 TFUE nonché dell'obbligo di motivazione.

19 Con il primo motivo la Repubblica italiana sostiene che, mentre l'articolo 342 TFUE attribuisce al Consiglio la competenza esclusiva a deliberare in materia di regime linguistico delle istituzioni dell'Unione, l'EPSO, mediante il bando di concorso, si è in pratica sostituito al Consiglio nel dettare il regime linguistico del concorso in oggetto. In tal modo, l'EPSO avrebbe violato l'articolo 342 TFUE.

20 Con il secondo motivo, la Repubblica italiana deduce che, nella misura in cui prescrive che i candidati debbano obbligatoriamente scegliere fra l'inglese, il francese o il tedesco come seconda lingua nella quale si svolgeranno sia i test di accesso di cui ai citati punti 3 e 4, sia le prove della fase di valutazione di cui ai citati punti 5 e 6, il bando di concorso viola l'articolo 18 TFUE, l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, gli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, nonché l'articolo 28 dello Statuto.

21 Con il terzo motivo, la Repubblica italiana denuncia la violazione dell'articolo 18 TFUE e dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità, consistente nel fatto che ai candidati al concorso de quo è chiesto di svolgere i test di accesso, predisposti allo scopo di valutare le loro capacità astratte di ragionamento e la loro intelligenza, in una lingua diversa da quella nativa. Lo sforzo addizionale richiesto da tale circostanza, così come le differenze nella capacità di espressione dei candidati in una delle tre lingue che deve essere scelta come seconda lingua, influenzerebbero i risultati dei test di accesso. In altri termini, sussisterebbe il rischio che un candidato appaia più intelligente soltanto perché ha una maggiore capacità di comprensione della seconda lingua, circostanza che invece sarebbe di per sé irrilevante rispetto alle competenze e alle attitudini che il test di accesso ha lo scopo di valutare.

22 Con il quarto motivo, la Repubblica italiana deduce la violazione dell'articolo 18 TFUE, dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, degli articoli 27 e 28 dello Statuto, nonché dell'allegato III del medesimo Statuto, in quanto il bando di concorso esige dai candidati la conoscenza di una seconda lingua compresa unicamente fra l'inglese, il francese e il tedesco, quando invece tutte le lingue indicate all'articolo 1 del regolamento n. 1 sarebbero sia lingue ufficiali che lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione, e nessun'altra disposizione giustificerebbe una siffatta limitazione delle conoscenze linguistiche richieste ai candidati al concorso in oggetto.

23 Con il quinto motivo, la Repubblica italiana denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'articolo 296 TFUE in quanto la scelta, effettuata nel bando di concorso, delle sole lingue inglese, francese o tedesca come lingue che i candidati devono obbligatoriamente indicare a titolo di seconda lingua è del tutto priva di motivazione.

24 Nel controricorso, la Commissione ha contestato le argomentazioni esposte dalla Repubblica italiana nell'ambito dei cinque motivi esposti ai punti da 18 a 23 supra. Tuttavia, nelle osservazioni relative alle conseguenze da trarre, con riguardo alla presente causa, dalla sentenza Italia/Commissione, citata al precedente punto 11, e che sono state depositate a seguito della misura di organizzazione del procedimento menzionata al punto 12 supra, nonché nella controplica, la Commissione ha riconosciuto che questa causa non presenta alcuna differenza significativa rispetto alle cause che hanno dato luogo a tale sentenza. Ne consegue che, ad avviso della Commissione, il bando di concorso deve essere annullato, come chiesto dalla Repubblica italiana. Tuttavia, la Commissione ritiene che tale annullamento non debba pregiudicare i diritti e gli interessi legittimi delle persone nominate funzionari sulla base del bando in questione.

25 In via preliminare si deve ricordare che, come rilevato al punto 9 supra, nell'atto di ricorso la Repubblica italiana aveva inizialmente indicato sia la Commissione che l'EPSO come convenuti nella presente causa. Va tuttavia osservato che l'EPSO è un organismo interistituzionale creato in forza della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'EPSO (GU L 197, pag. 53), e al quale le istituzioni firmatarie di tale decisione, in applicazione dell'articolo 2, terzo comma, dello Statuto, hanno conferito, tramite l'articolo 2, paragrafo 1, della richiamata decisione, l'esercizio dei poteri di selezione che, in virtù dell'articolo 30, primo comma, dello Statuto e dall'allegato III dello stesso, erano attribuiti alle rispettive autorità aventi il potere di nomina. L'articolo 4 della medesima decisione prevede che, mentre in applicazione dell'articolo 91 bis dello Statuto, le domande e i reclami relativi all'esercizio dei poteri conferiti all'EPSO sono presentati a quest'ultimo, i ricorsi in questi settori sono diretti contro la Commissione.

26 Peraltro, si deve osservare che, in caso erronea designazione nell'atto di ricorso della parte contro la quale il ricorso è diretto, quest'ultimo non viene respinto in quanto irricevibile se contiene elementi che permettono di identificare senza ambiguità la parte avverso cui esso è proposto. In tal caso, il giudice dell'Unione considera tale parte come parte convenuta, anche se essa non è stata indicata nella parte introduttiva del ricorso (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2006, Aisne e Nature/Commissione, T-173/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 17 e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, se il ricorrente insiste nel mantenere la designazione del convenuto da esso indicato nella parte introduttiva del ricorso, il giudice dell'Unione tiene conto della designazione di quest'ultimo e, se del caso, ne trae le conseguenze in merito alla ricevibilità del ricorso (v. ordinanza Aisne e Nature/Commissione, cit., punto 18, e la giurisprudenza ivi citata).

27 Nella specie, alla luce del tenore letterale dell'articolo 4 della decisione 2002/620, menzionata al punto 25 supra, è evidente che la designazione, nell'atto di ricorso, dell'EPSO come secondo convenuto nella presente causa era errata. Tuttavia, come osservato al precedente punto 9, la Repubblica italiana non ha insistito nel mantenere tale designazione errata. Di conseguenza, in applicazione della giurisprudenza testé ricordata, il Tribunale ha deciso di considerare la Commissione come unica convenuta nella causa.

28 Occorre poi esaminare congiuntamente tutti i motivi dedotti dalla Repubblica italiana a sostegno del ricorso, in quanto strettamente collegati.

29 In proposito va rammentato che l'articolo 1 del regolamento n. 1, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 363, pag. 1), designa la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua olandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese non soltanto come lingue ufficiali, ma anche come lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione.

30 Peraltro, l'articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto stabilisce che, nell'applicazione dello Statuto stesso, è proibita qualsiasi discriminazione fondata, in particolare, sulla lingua. Secondo il paragrafo 6, prima frase, di tale articolo, ogni limitazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.

31 Inoltre, l'articolo 28, lettera f), dello Statuto dispone che, per la nomina a funzionario, occorre possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'Unione. Tale disposizione precisa invero che la conoscenza soddisfacente di un'altra lingua è richiesta «nella misura necessaria alle funzioni» che il candidato è chiamato a svolgere, ma non indica i criteri che possono essere presi in considerazione per limitare la scelta di tale lingua nell'ambito di tutte le lingue ufficiali (sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 83).

32 Vero è che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell'allegato III dello Statuto, il bando di concorso può specificare eventualmente le conoscenze linguistiche richieste per la particolare

natura dei posti da coprire. Tuttavia, da tale disposizione non discende un'autorizzazione generale a derogare alle prescrizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 1 (sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 84).

33 Le disposizioni suddette non prevedono dunque criteri espliciti che consentano di limitare la scelta della seconda lingua, indipendentemente dal fatto che tale restrizione avvenga a favore delle tre lingue imposte dal bando di concorso oppure a favore di altre lingue ufficiali (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 85).

34 Occorre aggiungere che le istituzioni interessate dal bando di concorso non sono assoggettate ad un regime linguistico specifico (sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 86).

35 È tuttavia necessario verificare se il requisito della conoscenza di una delle tre lingue in questione possa, nella specie, essere giustificato dall'interesse del servizio.

36 A questo proposito, dall'insieme delle disposizioni sopra citate risulta che l'interesse del servizio può costituire un obiettivo legittimo idoneo ad essere preso in considerazione. In particolare, l'articolo 1 quinquies dello Statuto autorizza limitazioni ai principi di non discriminazione e di proporzionalità. È necessario però che tale interesse del servizio sia oggettivamente giustificato e che il livello di conoscenze linguistiche richiesto risulti proporzionato alle effettive esigenze del servizio (sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 88).

37 Nella sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11 (punto 90), la Corte ha sottolineato, in proposito, che eventuali norme che limitino la scelta della seconda lingua devono stabilire criteri chiari, oggettivi e prevedibili affinché i candidati possano sapere, con sufficiente anticipo, quali requisiti linguistici debbono essere soddisfatti, e ciò al fine di potersi preparare ai concorsi nelle migliori condizioni.

38 Orbene, anche se l'articolo 6 del regolamento n. 1 prevede che le istituzioni possano determinare le modalità di applicazione del regime linguistico predisposto da tale regolamento nei loro regolamenti interni, come rammentato dalla Corte nella sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11 (punto 67), le istituzioni interessate dal bando di concorso non hanno mai adottato regole interne. Peraltro, la Commissione non ha neppure dedotto l'esistenza di altri atti, quali ad esempio comunicazioni enuncianti i criteri per una limitazione della scelta di una lingua come seconda lingua per partecipare ai concorsi. Infine, il bando di concorso controverso non reca alcuna motivazione che giustifichi la scelta delle tre lingue in questione.

39 Nei limiti in cui sia possibile far valere un obiettivo legittimo di interesse generale e dimostrarne l'effettiva sussistenza, occorre ricordare che una differenza di trattamento a motivo della lingua deve altresì rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essa deve essere idonea a realizzare l'obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 93).

40 Conformemente all'articolo 27, primo comma, dello Statuto, le assunzioni devono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità. Poiché tale obiettivo può essere meglio salvaguardato quando i candidati sono autorizzati a presentare le prove di selezione nella loro lingua materna o nella seconda lingua della quale si reputano maggiormente esperti, è onere delle istituzioni sotto questo aspetto effettuare un bilanciamento tra l'obiettivo legittimo che giustifica la limitazione del numero delle lingue dei concorsi e l'obiettivo dell'individuazione dei candidati dotati delle più alte qualità di competenza (sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 94).

41 Occorre inoltre tenere conto del fatto che il termine tra la pubblicazione del bando di concorso e la data dei test e delle prove scritte non consentiva necessariamente a un candidato di acquisire le conoscenze linguistiche sufficienti per dimostrare le proprie competenze professionali. Quanto alla possibilità di apprendere una delle tre lingue indicate come seconda lingua in detto bando, nella prospettiva di futuri concorsi, essa presuppone che le lingue imposte dall'EPSO siano determinabili con grande anticipo. Orbene, la mancanza di norme quali quelle menzionate al punto 38 supra non garantisce in alcun modo il perdurare della scelta delle lingue di concorso e non consente alcuna prevedibilità in materia (sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 95).

42 Peraltro, come ricordato dalla Corte nella sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11 (punto 96), le conoscenze linguistiche dei funzionari sono un elemento essenziale della loro carriera e le autorità che hanno il potere di nomina dispongono di vari mezzi per controllare tali conoscenze e l'impegno mostrato dai funzionari per metterle in pratica e acquisirne eventualmente di nuove. Ciò risulta in particolare dall'articolo 34, paragrafo 3, dello Statuto, relativo al periodo di prova, e dall'articolo 45, paragrafo 1, del medesimo Statuto, riguardante i criteri di promozione. L'importanza delle conoscenze linguistiche è stata d'altronde rafforzata dalla riforma del 1° maggio 2004, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), poiché, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, dello Statuto, i funzionari devono ormai, precedentemente alla prima promozione successiva all'assunzione, dimostrare la loro capacità di lavorare in una terza lingua tra quelle menzionate dall'articolo 314 CE.

43 La Corte ha quindi dichiarato che spetta alle istituzioni effettuare un bilanciamento tra l'obiettivo legittimo che giustifica la limitazione del numero di lingue dei concorsi e le possibilità per i funzionari assunti di apprendere, in seno alle istituzioni, le lingue necessarie all'interesse del servizio (sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 97).

44 Dal complesso delle considerazioni che precedono emerge che gli elementi risultanti dal bando di concorso non consentono un controllo giurisdizionale inteso a verificare se l'interesse del servizio costituisca un obiettivo legittimo giustificante una deroga, nel caso di specie, alla regola enunciata all'articolo 1 del regolamento n. 1 (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 98). Peraltro, la Commissione non solo non ha presentato al Tribunale altri elementi atti a consentire tale controllo, ma ha ammesso essa stessa che, alla luce delle considerazioni sviluppate dalla Corte nella sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, occorre accogliere il ricorso e annullare il bando di concorso. Pertanto, per i motivi esposti supra e, in particolare, per violazione del principio di non discriminazione a motivo della lingua, sancito dall'articolo 1 quinquies dello Statuto, e senza che sia necessario esaminare gli altri argomenti della Repubblica italiana, ai quali non si estendono le suesposte considerazioni, occorre annullare il bando di concorso (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11, punto 102).

45 Per quanto riguarda la domanda della Commissione diretta, in sostanza, a non rimettere in discussione i risultati del concorso in oggetto, al fine di preservare il legittimo affidamento dei candidati prescelti, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, rammentata dall'avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni relative alla sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11 (non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafo 115), qualora, nel contesto di un concorso generale bandito per la costituzione di un elenco di riserva a fini di assunzione, una prova venga annullata, i diritti del ricorrente sono adeguatamente tutelati se la commissione giudicatrice e l'autorità che ha il potere di nomina riesaminano le loro decisioni e cercano una soluzione equa per il suo caso, senza che si debbano rimettere in discussione i risultati del concorso nel loro complesso

o annullare le nomine effettuate in esito allo stesso (v. sentenza della Corte del 6 luglio 1993, Commissione/Albani e a., C-242/90 P, Racc. pag. I-3839, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata).

46 Nella sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11 (punto 103), la Corte, facendo rinvio alle conclusioni dell'avvocato generale Kokott in tale causa, punto 45 supra (paragrafi 115 e 116), ha considerato che per le stesse ragioni non doveva essere rimesso in discussione il risultato del concorso in questione in un caso simile a quello di specie.

47 La Repubblica italiana ha tuttavia sostenuto, in udienza, che era necessario proteggere soltanto il legittimo affidamento dei vincitori del concorso di cui trattasi che erano stati nominati funzionari prima della data di pronuncia della sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11. A suo avviso, dopo tale data non poteva sussistere alcun legittimo affidamento, in quanto, dopo la pronuncia della sentenza in questione, a tutti gli interessati doveva risultare evidente che il bando di concorso era illegittimo. Di conseguenza, secondo la Repubblica italiana, per i candidati idonei iscritti nell'elenco di riserva ma non ancora nominati funzionari alla data di pronuncia della summenzionata sentenza della Corte, non sussiste alcun legittimo affidamento meritevole di tutela. A sostegno delle sue pretese, la Repubblica italiana si è richiamata alla sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione (T-58/05, Racc. pag. II-2523).

48 Tale argomentazione non tiene conto delle considerazioni esposte al punto 45 supra e non può essere accolta. Il legittimo affidamento dei vincitori di un concorso, ritenuto meritevole di tutela dalla giurisprudenza citata al medesimo punto, deriva dalla loro partecipazione, che ha richiesto un certo sforzo da parte loro, a un concorso organizzato secondo un bando di concorso che essi ritenevano valido. La circostanza che, molto tempo dopo la conclusione del concorso, in seguito a una sentenza pronunciata in una causa diversa, ma simile, sia emerso che il bando in questione era in realtà viziato da illegittimità non è atta a rimettere in discussione tale legittimo affidamento.

49 La sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit. supra al punto 47, non consente di giungere a diversa conclusione. In tale sentenza, il Tribunale ha in particolare ricordato che l'iscrizione dei vincitori di concorsi generali negli elenchi di idoneità compilati a seguito delle operazioni di selezione comportava per gli interessati una semplice possibilità di essere nominati funzionari in prova, restando necessariamente escluso qualsiasi diritto quesito. In tal senso, il Tribunale ha considerato che, fino a che non fosse stato oggetto di una decisione di nomina secondo le forme prescritte, un vincitore iscritto in un elenco di idoneità di un concorso generale non poteva né chiedere il beneficio delle disposizioni statutarie relative all'inquadramento nel grado di un funzionario in occasione della nomina, né validamente invocare una modifica sostanziale di una situazione acquisita sotto il precedente Statuto, non più in vigore al momento della nomina, al fine di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento (sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 47 supra, punti da 52 a 59 e 99).

50 Ne consegue che, in tale sentenza, il Tribunale ha avuto modo di precisare l'esatta portata del legittimo affidamento di un vincitore di concorso, iscritto nell'elenco di riserva. In particolare, il Tribunale ha dichiarato che tale legittimo affidamento non si estendeva al grado nel quale il vincitore di cui trattasi sarebbe stato inquadrato al momento della nomina a funzionario. Per contro, nulla in tale sentenza permette di concludere che l'iscrizione di un vincitore di concorso nel relativo elenco di riserva, e la sua conseguente convinzione di rimanere iscritto in tale elenco fino alla data in cui la validità di quest'ultimo verrà a scadere e di avere quindi, durante tale periodo, la possibilità di essere nominato funzionario, non generino un legittimo affidamento meritevole di tutela.

51 Ne consegue che, conformemente alla posizione adottata dalla Corte nella sua sentenza Italia/Commissione, cit. supra al punto 11 (point 103), non è necessario rimettere in discussione i risultati del concorso oggetto del bando controverso.

Sulle spese

52 Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, dev'essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica italiana, conformemente alle conclusioni di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il bando di concorso generale EPSO/AD/177/10, volto a costituire elenchi di riserva per l'assunzione di amministratori (AD 5) nei settori «Amministrazione pubblica europea», «Diritto», «Economia», «Audit» e «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)», è annullato.

2) La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2013.